



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGRORINASCE S.C.R.L.

Via Vaticale S. Maria la Fossa – Loc. Ferrandelle

81050 S. Maria la Fossa (CE)

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce

pec: cuc.agrorinasce@pec.it

mail: cuc@agrorinasce.org

Tel. 0823 993846

Prot.1724

Santa Maria La Fossa, li 24.09.2026

DISCIPLINARE DI GARA

GARA mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., espletata in modalità telematica, per un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 44 del medesimo decreto, relativo all'intervento «Polo Polifunzionale di sicurezza integrata e welfare comunitario» nel Comune di Giugliano in Campania.

- CUP G95B26000140008 - CIG: BD1B530CB4

Data Scadenza gara 14/10/2026 – Data Gara 15/10/2026



PREMESSE

AGRORINASCE S.c.r.l. Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio è una società consortile a responsabilità limitata con capitale esclusivamente pubblico costituita tra la Regione Campania e i Comuni di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno, San Marcellino, S. Maria La Fossa e Torre Annunziata.

Con Verbale di Assemblea dei comuni soci in data 05.10.2023, presso Agrorinasce S.c.r.l. è stata istituita la CUC Agrorinasce, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Con deliberazione di Consiglio Comunale, gli Enti aderenti soci, in considerazione di quanto disposto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ex art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'approvazione dello *"Schema di accordo disciplinante i rapporti tra la CUC Agrorinasce per i lavori, le forniture e i servizi"*, hanno aderito, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al funzionamento della Centrale Unica di Committenza CUC Agrorinasce.

Con detto Schema alla CUC Agrorinasce è stato affidato il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture per conto dei già menzionati comuni, con le modalità ivi indicate e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il **Comune di Giugliano in Campania** (Città Metropolitana di Napoli) ha aderito, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al funzionamento della Centrale Unica di Committenza CUC Agrorinasce, mediante sottoscrizione dello *"Schema di accordo disciplinante i rapporti tra la CUC Agrorinasce per i lavori, le forniture e i servizi e gli Enti aderenti Esterni"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2026 del 30/03/2026.

L'intervento denominato «Polo Polifunzionale di sicurezza integrata e welfare comunitario» – realizzazione di impianto sportivo polivalente coperto, presidio territoriale della Polizia Locale e sportello dei Servizi Sociali in via Ripuaria è ricompreso nel **Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Sostenibile (PRIUS)** del Comune di Giugliano in Campania, finanziato a valere sul **Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Azione 5.1.1**, e il relativo Documento di Indirizzo alla Progettazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31 luglio 2026.

Con decreto dirigenziale n. 338/2026 del 23 luglio 2026 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'arch. Francesco Pirozzi.

Con determinazione dirigenziale n. **1763** del **22.09.2026** del Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP. del Comune di Giugliano in Campania si è determinato di contrarre, approvando gli elaborati tecnici redatti dal Responsabile Unico del Progetto e demandando alla CUC Agrorinasce l'espletamento della procedura di affidamento e l'approvazione dei relativi atti di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, del predetto D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza riapertura del confronto competitivo, avente ad oggetto congiuntamente **la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori** ai sensi dell'art. 44 del medesimo decreto, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del predetto D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la cui adozione è comunque obbligatoria ai sensi del comma 2, lettera e), del medesimo articolo.



La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboe-proc/albo_agrorinasce.

La durata del procedimento è prevista in mesi 4 (quattro) dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 al D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

L'area oggetto dell'intervento è situata nel Comune di Giugliano in Campania, Città Metropolitana di Napoli (codice NUTS ITF33), in via Ripuaria, nella fascia costiera del territorio comunale.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'arch. Francesco Pirozzi – email: Francesco.pirozzi@comune.giugliano.na.it – pec: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RpA) presso Agrorinasce è il dott. Antonio Riccardi - pec: agrorinasce@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il bando è stato pubblicato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La CUC Agrorinasce non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplinare Telematico contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC Agrorinasce valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo



massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante https://app.albofornitori.it/alboe-proc/albo_agrorinasce, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la CUC Agorinasce rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire *la par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la CUC Agorinasce procede alla riedizione della procedura.

La CUC Agorinasce si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Disciplinare telematico contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, al link https://app.albofornitori.it/alboe-proc/albo_agrorinasce.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel "Disciplinare Telematico", contenente le indicazioni dell'utilizzo della piattaforma CSAméd s.r.l. – Net4market s.r.l., che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento



- reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l'utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all'applicativo).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD "Piattaforma telematica Net4market".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Gli operatori economici, entro la data indicata nello schema temporale della gara (**TIMING DI GARA** alla voce "Termine ultimo di abilitazione alla gara") devono obbligatoriamente abilitarsi alla gara (*pena l'impossibilità di partecipare*).

L'abilitazione è del tutto gratuita per i concorrenti. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per mero utilizzo della *piattaforma*. I concorrenti devono



obbligatoriamente abilitarsi alla gara collegandosi alla *piattaforma* telematica “Net4market” della CUC Agrorinasce https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce, nell'apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” e procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla gara di cui trattasi (*iscrizione light*). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (*al quale perverrà una password provvisoria*), premendo nuovamente l'opzione “Registrati”, il sistema richiederà l'inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del forum sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l'abilitazione alla procedura ed accedere alla scheda di gara.

(ATTENZIONE: Anche se già registrati sulla piattaforma della CUC Agrorinasce, gli oo.aa. che intendono presentare la propria offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla gara richiamando il Bando di gara pubblicato nell'apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al Bando di gara.)

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate al gestore di sistema al numero di telefono: 0372.801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00/14.00-17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Documento di Indirizzo alla Progettazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31 luglio 2026, e ss.mm.ii., in particolare per le modifiche indicate nella determinazione comunale di indizione della presente procedura di gara;
2. Capitolato Speciale d'Appalto prestazionale;
3. Relazione tecnica generale;
4. Schema di accordo quadro;
5. Schema di contratto applicativo;
6. Tabella dei corrispettivi per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
7. Capitolato Informativo;
8. Bando di gara;
9. Disciplinare di gara;
10. Domanda di partecipazione;
11. Documento di gara unico europeo;
12. Protocollo di legalità sottoscritto dalla CUC Agrorinasce S.c.r.l. con la Prefettura/U.T.G. di Napoli in data 29.04.2026;
- 13. Disciplinare telematico contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sia sul sito istituzionale della CUC Agrorinasce al seguente link <https://www.agrorinasce.org/>, sia sulla *piattaforma* telematica “Net4market” al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce.



2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **“QUESITI” scritti da inoltrare** al responsabile del procedimento per la fase di affidamento presso Agrorinasce, mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma, **almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

In particolare, *i quesiti di natura tecnica* saranno sottoposti alla visione del R.U.P., il quale provvederà alla definizione dei chiarimenti e li trasmetterà al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RpA), per la pubblicazione in piattaforma.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella apposita sezione “Chiarimenti” dedicata alla procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B.: Resta inteso che i quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo con riferimento ad eventuali aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi all'applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione (composizione RTI, subappalti, avvalimento, ecc.), la cui cognizione resta a carico del concorrente. Pertanto, non sarà data risposta ai quesiti che non tengono conto di quanto sopra precisato.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



(ATTENZIONE: La CUC Agrorinasce utilizzerà la suddetta sezione “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l’onere di monitorare la sezione “Chiarimenti”, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La CUC Agrorinasce utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della CUC Agrorinasce. Si consiglia, perciò, di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.)

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta alla conclusione di un Accordo Quadro tra il Comune di Giugliano in Campania ed un Operatore Economico aggiudicatario dell’accordo, affinché il medesimo Comune possa ricorrervi per stipulare uno o più contratti applicativi con l’aggiudicatario, entro il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo, per la *progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento «Polo Polifunzionale di sicurezza integrata e welfare comunitario» – realizzazione di impianto sportivo polivalente coperto, presidio territoriale della Polizia Locale e sportello dei Servizi Sociali in via Ripuaria.*

Ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l’Accordo Quadro non costituisce affidamento di lavori determinati: l’affidamento dei lavori avviene con uno o più contratti applicativi; il primo di essi costituisce l’obbligazione giuridicamente vincolante.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto congiuntamente la progettazione e l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., **le prestazioni oggetto di affidamento e regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:**

- **a) Redazione della progettazione esecutiva:** progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), da svolgersi mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell’art. 43 del Codice e dell’Allegato I.9 allo stesso;
- **b) Esecuzione dei lavori** quali risultanti dal progetto esecutivo redatto ed approvato.

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso di predisposizione che sarà approvato dalla Stazione Appaltante e determina i lavori da realizzare, il relativo costo con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma. Lo stesso descrive compiutamente e in ogni particolare l’intervento da realizzare e presenta un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed è corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera.

Il progetto esecutivo è, inoltre, redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per interventi edilizi, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed in vigore dal 2 febbraio 2026, consultabile al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Si dà atto che, alla data di pubblicazione del bando, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è in corso di predisposizione e che la stipula del contratto applicativo è subordinata alla sua approvazione.



Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il presente Accordo Quadro è costituito da un unico lotto poiché si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Il Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i contratti applicativi sino alla concorrenza dell'importo previsto dall'accordo stesso.

L'importo dell'accordo Quadro, pari ad € 5.401.510,39 è così articolato, oltre IVA come per legge:

- € 3.825.378,64 per lavori a misura, (incluso € 25.378,64 pari al 35% dell'onorario per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) *soggetto a ribasso*;
- € 114.000,00 per oneri della sicurezza, *non soggetti a ribasso*;
- € 25.378,64 quale quota del 35% dell'onorario per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, *ricompresa nell'importo soggetto a ribasso*;
- € 47.131,75 quale onorario per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione *non soggetto a ribasso*, pari al 65% ai sensi dell'art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.13 al predetto decreto legislativo;
- € 707.500,00 per l'opzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice, *non soggetta a ribasso in sede di offerta*;
- € 707.500,00 per l'opzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice, *non soggetta a ribasso in sede di offerta*.

Il valore stimato dell'accordo quadro, determinato ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 16, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tenendo conto dell'importo massimo stimato del complesso dei contratti previsti per l'intera durata dell'accordo e di ogni forma di opzione esplicitamente stabilita nei presenti documenti di gara, è pari ad € 5.401.510,39, di cui € 3.986.510,39 per l'importo dell'appalto (lavori, oneri della sicurezza e onorario per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ed € 1.415.000,00 per le opzioni. Il valore stimato è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del Codice, pari ad € 5.404.000,00, e la procedura è pertanto assoggettata alla disciplina dei contratti sotto soglia di cui all'art. 50 del medesimo decreto.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, che non concorre alla determinazione del valore stimato in quanto non costituisce opzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, del medesimo decreto.

Trattandosi di Accordo Quadro, gli importi sopra indicati servono esclusivamente a identificare il **tetto massimo** per l'Accordo Quadro e non vincolano la Stazione Appaltante all'affidamento dell'intero importo.

Tabella lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	%	Categoria
OG1	Edifici civili e industriali	IV	€ 2.348.400,00	60%	Prevalente
OG11	Impianti tecnologici	III	€ 1.174.200,00	30%	Scorporabile



OS24	Verde e arredo urbano	II	€ 391.400,00	10%	Scorporabile
------	-----------------------	----	--------------	-----	--------------

La **categoria prevalente** è la **OG1** - Edifici civili e industriali, per un importo di € 2.348.400,00. Le restanti lavorazioni costituiscono **categorie scorporabili**, ciascuna di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori e ad € 150.000,00, e sono pertanto indicate separatamente ai sensi dell'art. 31, comma 7, dell'Allegato I.7 al Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i rispettivi importi.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 100, comma 4, ultimo periodo, del Codice, l'attestazione nelle categorie e classifiche adeguate è condizione necessaria anche per **l'esecuzione, a qualsiasi titolo**, delle relative lavorazioni. Il concorrente privo della qualificazione in una categoria scorporabile deve pertanto, a pena di esclusione, dichiarare in sede di offerta che intende subappaltarne per intero le lavorazioni a impresa in possesso della relativa qualificazione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del Codice, ovvero partecipare in raggruppamento con operatore economico qualificato.

Le lavorazioni della categoria **OG11**, superando il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, costituiscono opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'art. 31, comma 7, lettera c), e dell'art. 40, comma 2, lettera f), numero 9), dell'Allegato I.7 al Codice. La Stazione Appaltante **non si avvale**, per esse, della facoltà di riservare all'esecuzione diretta dell'offerente taluni compiti essenziali prevista dall'art. 104, comma 11, e dall'art. 119, comma 2, del Codice, non ravvisandosi ragioni che la giustificano.

La ripartizione delle lavorazioni fra le categorie è stata determinata sulla base delle stime del Documento di Indirizzo alla Progettazione, non essendo ancora disponibile il computo metrico estimativo. Gli eventuali scostamenti che emergeranno in sede di progettazione esecutiva non incidono sui requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare, che restano quelli sopra indicati.

La Stazione Appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha individuato i costi indicativi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari a € **760.000,00**, corrispondenti al 20% dell'importo dei lavori a misura.

L'onorario per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari complessivamente ad € 72.510,39 oltre IVA e oneri previdenziali, comprende € 717,92 per spese e oneri accessori ed € 6.526,59 per la maggiorazione connessa all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.13 al Codice.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Questi ultimi costituiscono parametro ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'articolo 110 comma 5, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante e della quota del 35% dell'onorario per la progettazione esecutiva.



Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato I.1, è il CCNL "Edilizia" - Codice alfanumerico F012.

Ai fini delle prestazioni tecniche di progettazione esecutiva da svolgere, è individuata, secondo il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione), tenuto conto dell'art. 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, l'identificazione delle opere, le corrispondenti categorie, il grado di complessità e l'importo dei lavori come da prospetto che segue:

Tabella 1 – progettazione esecutiva di cui si compone l'intervento:

Categorie d'Opera	ID. OPERE - Codice	Descrizione	Grado Complessità	Costo Categorie (€)	Parametri Base
Edilizia	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto di tipo complesso – Palestre e piscine coperte	1,15	€ 3.800.000,00	5,333923%

L'appalto è finanziato con risorse del **Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Azione 5.1.1**, nell'ambito del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Sostenibile (PRIUS) del Comune di Giugliano in Campania, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31 luglio 2026 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, e trova copertura sul capitolo 20202522 - Missione 01, Programma 06, Titolo 2 del Bilancio di previsione 2026-2028.

3.1 DURATA

La durata massima dell'Accordo Quadro è di **4 (quattro) anni** a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare uno o più contratti applicativi. L'Accordo potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo.

La durata delle prestazioni oggetto del primo contratto applicativo è definita come segue:

- il termine per la redazione della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fissato in **n. 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del Responsabile Unico del Progetto.
- il termine di esecuzione dei lavori è quello risultante dal cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, come specificato nel progetto esecutivo, ed è indicato nel contratto applicativo; esso decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 e/o dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.



3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione, corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% dell'importo del singolo contratto applicativo, secondo quanto disposto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Si applica la clausola di revisione prezzi di cui all'**art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi, di cui al precedente capoverso, si utilizzeranno gli indici sintetici, individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice e degli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis allo stesso, a inserire in ogni contratto di subappalto e in ogni subcontratto comunicato ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni e alle lavorazioni subaffidate, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del Codice e sono determinate secondo il medesimo indice sintetico revisionale e la medesima metodologia di calcolo adottati nel contratto principale, in proporzione al valore delle prestazioni eseguite dal subaffidatario, tanto in aumento quanto in diminuzione. L'aggiudicatario è responsabile della corretta attuazione di tali obblighi. Nei casi di pagamento diretto di cui all'art. 119, comma 11, del Codice la Stazione Appaltante determina e corrisponde direttamente al subaffidatario anche le somme dovute a titolo di revisione dei prezzi. Resta fermo e autonomo l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere al subaffidatario i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice.

3.4 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato «a misura», ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

Le opere saranno valutate a misura, applicando alle quantità effettivamente eseguite e contabilizzate i prezzi unitari del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania vigente alla data di pubblicazione del bando, assunti nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato, cui andrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in fase di gara. L'importo di ciascun contratto applicativo ha pertanto carattere presuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E OPZIONI

Opzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, in applicazione di clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le clausole individuano, ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, **la portata, la natura e le condizioni** delle modifiche:



esse hanno ad oggetto variazioni quantitative e qualitative delle lavorazioni e delle prestazioni di progettazione, da eseguirsi alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell'affidamento originario e nei limiti dei requisiti prestazionali stabiliti dagli atti di gara, e possono essere disposte al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- **a)** le variazioni delle prestazioni che si rendano necessarie in esito all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in corso di predisposizione alla data di pubblicazione del bando;
- **b)** le variazioni delle prestazioni che si rendano necessarie in esito alla verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice, alla validazione e all'approvazione del progetto esecutivo;
- **c)** le variazioni derivanti da prescrizioni impartite da enti terzi in sede di acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli assensi comunque denominati;
- **d)** le variazioni conseguenti agli esiti delle indagini geognostiche, diagnostiche, archeologiche, strutturali e sui materiali, che non erano disponibili alla data di pubblicazione del bando e che saranno acquisite nel corso della progettazione esecutiva;
- **e)** le variazioni conseguenti a rinvenimenti imprevisti nel sottosuolo o nelle strutture, a condizioni geotecniche o idrauliche diverse da quelle assunte, ovvero a interferenze con sottoservizi e impianti non censiti;
- **f)** le variazioni conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o tecniche cogenti, ivi compreso l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi;
- **g)** le variazioni migliorative e quelle di dettaglio che non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, nei limiti dei requisiti prestazionali stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 707.500,00, oltre IVA come per legge.

Opzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di affidare all'operatore economico aggiudicatario lavori supplementari che si rendano necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 707.500,00, oltre IVA come per legge.

Le due opzioni sopra indicate sono alimentate dalle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento e, in quanto esplicitamente stabilite nei documenti di gara, concorrono alla determinazione del valore stimato dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice. Il loro esercizio costituisce mera facoltà della Stazione Appaltante, è disposto con atto scritto del Responsabile Unico del Progetto e non fa sorgere in capo all'aggiudicatario alcun diritto o pretesa.

Varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del Codice. Restano ferme, e non sono assorbite dalle opzioni sopra indicate, le varianti in corso d'opera, da intendersi come le modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, e segnatamente:

- **1)** nuove disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- **2)** eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- **3)** rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza in fase di progettazione;



- **4)** difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Codice, nelle ipotesi delle lettere b) e c) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive tale limite si applica al valore di ciascuna modifica.

Modifiche non sostanziali. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice, intendendosi per sostanziali quelle che ricorrono nelle ipotesi del comma 6 del medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 120, comma 7, del Codice, non sono altresì sostanziali le modifiche al progetto o al contratto proposte dalla Stazione Appaltante **ovvero dall'appaltatore** con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera, si realizzino risparmi da impiegare in compensazione, ovvero soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di esecuzione, ovvero si dia corso agli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti tecnici emersi in fase esecutiva, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico.

Modifiche di importo contenuto. Il contratto può parimenti essere modificato, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice, quando il valore della modifica sia inferiore sia alle soglie di cui all'art. 14 sia al quindici per cento del valore iniziale del contratto, trattandosi di contratto di lavori.

Quinto d'obbligo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9, del Codice, si stabilisce sin d'ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Errori od omissioni della progettazione esecutiva. Trattandosi di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, la progettazione esecutiva costituisce prestazione contrattuale dell'aggiudicatario. Gli errori e le omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione sono verificati in contraddittorio ai sensi dell'art. 120, comma 15-bis, del Codice e sono rimediati in forma specifica dall'aggiudicatario, mediante le prestazioni reintegrative di cui all'art. 41, comma 8-bis, del Codice, **senza alcun compenso aggiuntivo e senza consumare le opzioni sopra indicate.** È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per tali errori od omissioni.

Pubblicità delle modifiche. Dell'intervenuta modifica del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del Codice è dato avviso ai sensi del comma 14 del medesimo articolo; trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, la pubblicità avviene in ambito nazionale. Si osservano gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del Responsabile Unico del Progetto individuati dall'Allegato II.14 al Codice.

Le modifiche di cui all'art. 120, commi 1, lettera c), 3, 7 e 9, del Codice non incrementano il valore stimato dell'Accordo Quadro determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, non costituendo opzioni esplicitamente stabilite nei documenti di gara, e trovano capienza nelle somme a disposizione del quadro economico.



3.6 TIMING DI GARA

La procedura si svolge, prevalentemente, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Net4market" - CSAméd s.r.l., raggiungibile al sito web link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

N.B.: Per le modalità tecniche di presentazione dell'offerta, dell'upload-caricamento della documentazione amministrativa, di accesso alla piattaforma, registrazione, abilitazione alla gara, sia in caso di partecipazione come impresa singola che come Raggruppamento Temporaneo di imprese e/o Consorzio si rinvia al **Disciplinare telematico**.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.	06.10.2026	20:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente.	14.10.2026	12:00:00
Apertura, in seduta pubblica, della busta telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti, e successiva apertura dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica telematica.	15.10.2026	09:30:00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la CUC Agrorinasce accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;



- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente e nei paragrafi successivi.

La CUC Agrorinasce verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.



Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- *descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice dei Contratti;*
- *motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.*
L'adozione delle misure è comunicata alla CUC.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla CUC.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la CUC ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in



qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di Legalità** sottoscritto da Agrorinasce S.c.r.l. con la Prefettura/U.T.G. di Napoli in data 29.04.2026 e il mancato rispetto dello stesso costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'**art. 83 bis, del decreto legislativo n. 159/2011**.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti. La CUC Agrorinasce verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale sia per l'affidamento dei lavori che per quelli attinenti ai servizi di ingegneria, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (*c.d. "FVOE 2.0"*), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della CUC Agrorinasce e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta, oppure partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Le tre modalità sono fra loro alternative e paritarie. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dalla parte I, IV e V dell'Allegato II.12 del codice.

La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione BIM.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE

6.1.1 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



- b) Iscrizione**, per le Cooperative ed i Consorzi, fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, **nell'Albo Nazionale delle società cooperative**, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la comprova del requisito di cui alla lett. a) e b), l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla CUC tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE SOA

- c) Possesso di certificazione SOA in corso di validità**, rilasciata da Società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata di cui all'art. 100, comma 4, e allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, che documenti il possesso di qualificazione **per la categoria prevalente OG1 classifica IV e le categorie scorporabili OG11 classifica III, OS24 classifica II, ovvero, in alternativa, nella sola categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori, fermo quanto previsto al paragrafo 3 in ordine all'esecuzione delle lavorazioni scorporabili, pena l'esclusione dalla gara.**

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà indicare in sede di offerta i soggetti che intende associare per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai successivi paragrafi.

La comprova del requisito di cui alla lett. c) è acquisita d'ufficio dalla CUC tramite il FVOE 2.0. Ove l'attestazione non risulti disponibile nel fascicolo virtuale, l'operatore economico vi inserisce copia dell'attestazione SOA in corso di validità, resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6.1.3 REQUISITI PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE – IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Possesso dei requisiti di cui agli artt. da 34 a 38 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023:** iscrizione ad apposito albo/ordine corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle persone fisiche che espleteranno le prestazioni professionali in appalto, che dovranno essere nominativamente indicate in sede di gara. Il requisito di idoneità professionale è posseduto da ciascuno dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro incaricato della progettazione, con riferimento alle prestazioni a ciascuno affidate, quale che sia la modalità prescelta fra quelle indicate all'art. 44, comma 3, del Codice; i professionisti e le rispettive prestazioni sono indicati nominativamente nella domanda di partecipazione.
- b) (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili)** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti



con quelle oggetto della presente procedura di gara nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'All.II.12 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.

- c) **Abilitazione di cui all'articolo 98** del D. Lgs. n. 81/2008, per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- d) **Possesso di laurea magistrale** in Ingegneria o in Architettura ed iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni per i professionisti incaricati della progettazione;
- e) **Possesso di certificazione ai sensi della norma UNI 11337-7:2018** "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa" o certificazione equivalente, per il professionista BIM Manager e BIM Specialist;
- f) **In caso di raggruppamenti temporanei:** indicazione della quota di partecipazione di ciascun professionista e nominativo di un giovane professionista laureato, iscritto all'Albo Professionale, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'UE di residenza;

La comprova dei requisiti di cui al paragrafo 6.1.3, lett. a), b), c) e d), è acquisita d'ufficio dalla CUC tramite il FVOE 2.0, ove le relative informazioni siano ivi disponibili; in difetto, l'operatore economico inserisce nel fascicolo virtuale l'attestazione di iscrizione all'albo professionale, il titolo di studio e l'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La comprova del requisito di cui alla lettera e) è fornita mediante l'inserimento nel fascicolo virtuale di copia informatica del certificato di conformità in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sottoscritta digitalmente.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PROGETTISTA

- a) **Fatturato globale** per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi degli artt. 100, comma 1, lettera b), e 10, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., maturato nei migliori 3 (tre) esercizi finanziari degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara, per un importo non inferiore al corrispettivo posto a base di gara pari ad € 72.510,39, esclusa IVA ed oneri previdenziali e assistenziali; tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito di cui al punto 6.2 lett. a) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali - bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;



- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

I documenti sono riferiti ai bilanci e alle dichiarazioni approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere riportati al periodo di attività.

6.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI DEL PROGETTISTA

- b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi degli artt. 100, comma 1, lettera c), e 10, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari **all'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, per come riepilogato nella seguente tabella:**

Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016	Importo opere di riferimento	Grado di complessità G	coefficiente requisito "servizi ultimi 10 anni"	Importo minimo lavori di rif. per requisito "Servizi ultimi 10 anni"
EDILIZIA - E.12	€ 3.800.000,00	1,15	1 volta	€ 3.800.000,00

- c) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi degli artt. 100, comma 1, lettera c), e 10, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per come riepilogato nella seguente tabella:**

Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016	Importo opere di riferimento	Grado di complessità G	coefficiente requisito "servizi di punta"	Importo minimo lavori di rif. per requisito "Servizi di punta"
EDILIZIA - E.12	€ 3.800.000,00	1,15	0,40 volte	€ 1.520.000,00

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Con riferimento alle ID. Opere, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.



La comprova del requisito di cui al paragrafo 6.3 lett. b) e c) è fornita, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- *certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.*
- *contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- *copia informatica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sottoscritta digitalmente;*
- *contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.*

Resta inteso che i servizi di progettazione resi nell'ambito di un procedimento di aggiudicazione bandito da una pubblica amministrazione, saranno presi in considerazione solo quelli risultati aggiudicatari dello stesso e dunque se corredati dell'atto di approvazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

6.4.1 REQUISITI PER I LAVORI

I soggetti di cui all'**art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice dei Contratti**, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo al punto 6.1.1, lett. a) e lett. b), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale in caso di raggruppamento per l'esecuzione dei lavori.

Il requisito relativo al possesso della **qualificazione SOA** per la categoria e classifica richiesta al precedente paragrafo **6.1.2 let. c)**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio sono liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascun associato o consorziato.

6.4.2 REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato **II.12, parte V**, di cui al paragrafo 6.1.3 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1.3 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria figura professionale.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale in caso di raggruppamento per le prestazioni di progettazione.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo **6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale in caso di raggruppamento.

Il requisito dei servizi analoghi, di cui al paragrafo **6.3 lett. b) e c)** richiesto in relazione alla prestazione di progettazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'**art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dei Contratti**, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

6.5.1 REQUISITI PER I LAVORI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1.1, lett. **a) e b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Quanto al requisito di cui al paragrafo 6.1.2, lett. c), per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, sono disciplinati dall'Allegato II.12, fermo restando che per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice:



- a) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'articolo 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5.2 REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.1.3, devono essere posseduti:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1.3 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e quello relativo al titolo di studio sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.3 lettera e) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di BIM Manager "Responsabile del processo BIM" e dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di BIM Specialist "Modellazione BIM".

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.



8. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti dettati dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. **Ai sensi dell'art. 119, comma 2, e dell'art. 104, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., stante le precipue caratteristiche dell'appalto, nonché al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione, non è ammesso il subappalto della progettazione esecutiva**, fatta eccezione, ove presenti, per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi degli artt. 57, commi 1 e 2-bis, e 102 del Codice e dell'art. 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 al Codice, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: ☐ una quota pari almeno al 7,50% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; ☐ una quota pari almeno al 7,50% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile. Le quote sono fissate in misura inferiore al 30 per cento indicato dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per le regioni indicate nella determinazione a contrarre.

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'aggiudicatario, al fine garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento (**settore edilizia**), in caso di aggiudicazione del contratto, si impegna ad escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere



la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del Codice, alle garanzie si applicano le disposizioni dell'art. 53 del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del medesimo decreto. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari **all'1 per cento** del valore stimato dell'accordo quadro, incluse le opzioni, di cui al paragrafo 3, e precisamente di importo pari ad € **54.015,10**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Codice, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore **del Comune di Giugliano in Campania**, quale Ente beneficiario, e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice, all'importo della garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3, del Codice. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito nella fattispecie il **Comune di Giugliano in Campania**;



- b) **essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo** o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo 1.1 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: *1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;*
3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della CUC per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

10-bis. GARANZIE DEFINITIVE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia definitiva dell'accordo quadro. Ai sensi dell'art. 117, comma 1, terzo periodo, del Codice, per la sottoscrizione dell'accordo quadro l'aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 2 per cento del valore stimato dell'accordo quadro, incluse le opzioni, e quindi di importo pari ad € **108.030,21**. La garanzia assiste l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo quadro, ivi compreso l'obbligo di stipulare i contratti applicativi alle condizioni dell'accordo, e ha efficacia fino alla scadenza dell'accordo quadro e comunque fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo relativo ai contratti applicativi stipulati. Essa non copre l'esecuzione dei contratti applicativi, assistita dalla garanzia definitiva dei contratti applicativi disciplinata dal presente paragrafo.

Garanzia definitiva dei contratti applicativi. Ai sensi dell'art. 117, comma 1, quarto periodo, del Codice e dell'art. 53, comma 4, secondo periodo, del Codice, prima della stipula di ciascun contratto applicativo l'appaltatore costituisce una distinta garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo del singolo contratto applicativo, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo al medesimo contratto applicativo.

Regime delle riduzioni e delle maggiorazioni. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice, alle garanzie definitive dell'accordo quadro e dei contratti applicativi non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, né le maggiorazioni previste dall'art. 117, comma 2, del Codice. L'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione, richiesta dall'art. 117, comma 1, quarto periodo, del Codice, è pertanto assolta dalla presente clausola di esclusione.

Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, per ciascun contratto applicativo l'appaltatore costituisce e consegna



alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del medesimo contratto applicativo, una polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all'importo del contratto applicativo. La polizza assicura altresì la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata e comunque non inferiore a € 500.000,00 e non superiore a € 5.000.000,00. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per il periodo di garanzia di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto la polizza è sostituita da polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Non è dovuta la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 117, comma 11, del Codice, essendo l'importo dei lavori inferiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 del Codice.

Polizza di responsabilità civile professionale del progettista. Trattandosi di appalto avente per oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 44 del Codice, il progettista indicato o raggruppato stipula, per ciascun contratto applicativo e prima dell'avvio della relativa progettazione esecutiva, polizza di responsabilità civile professionale conforme allo schema tipo 2.2 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, alle condizioni e per il massimale stabiliti dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto. La polizza copre i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinino a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, ed è consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'avvio della progettazione esecutiva del contratto applicativo cui si riferisce. È ammessa la polizza professionale già in essere, integrata da appendice o dichiarazione della compagnia di assicurazione riferita allo specifico incarico.

Garanzia per la rata di saldo. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, conforme allo schema tipo 1.4 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Anticipazione del prezzo. L'erogazione dell'anticipazione di cui al paragrafo 3.2 è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, conforme allo schema tipo 1.3 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193. In caso di appalto integrato l'anticipazione è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1, quinto periodo, del Codice.



11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura **non è prevista l'effettuazione obbligatoria di sopralluogo**, ma l'operatore economico, al fine di poter legittimare l'offerta nella sua complessità, nella domanda di partecipazione, dovrà rendere la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi dove dovranno svolgersi le attività, nella fattispecie, presso l'area di intervento ubicata in via Ripuaria, nel Comune di Giugliano in Campania.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **220,00** secondo le modalità di cui alla Delibera contributi n. 524 del 22.12.2025 - *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026* pubblicata nella GU Serie Generale n. 112 del 16.05.2026, consultabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione contributi gara".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 14.10.2026, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD. Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.



Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta in PAD farà riferimento a quanto previsto al paragrafo 1, nonché a quanto riportato nel **Disciplinare telematico**.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da: **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; OFFERTA TECNICA; OFFERTA ECONOMICA.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La CUC Agrorinasce considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- *l'offerta è vincolante per il concorrente;*
- *con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.*

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agrorinasce.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della CUC Agrorinasce entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla CUC Agrorinasce di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili: il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda; la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa; il non corretto ammontare della garanzia provvisoria; l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza; l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI; il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa; la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; - le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; - la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione - dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento; la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a - rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che: sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge - 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di - aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC Agrorinasce assegna al concorrente un congruo termine

- **non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le



devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC Agrorinasce può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La CUC Agrorinasce può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla CUC Agrorinasce che non può essere inferiore a **5 (cinque)** giorni e superiore a **10 (dieci)** giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di gara unico europeo "DGUE";
3. Dichiarazione impegno artt. 57 e 102 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
4. Eventuale procura;
5. Modelli per le verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;
6. Garanzia provvisoria;
7. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
8. Documento a comprova del pagamento dell'imposta di bollo;
9. Copia informatica dell'Attestazione SOA, resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ove non già disponibile nel FVOE 2.0;
10. Copia della certificazione UNI 11337-7:2018;
11. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
12. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;

Nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3, è altresì allegata la dichiarazione di equivalenza delle tutele, con l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.

L'operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (*upload*), collegandosi alla propria area riservata della *piattaforma* telematica della CUC Agrorinasce, nell'apposito spazio "**Doc. gara**" - "**Amministrativa**", la documentazione indicata nell'apposita sezione del Disciplinare di gara, secondo le indicazioni ivi previste.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare telematico, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip), e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.



Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere: .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.

ATTENZIONE:

Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, sarebbe possibile organizzare la documentazione in più cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (zip firmato digitalmente) e da caricare in successione nello spazio previsto.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (*o scala di grigi*), che non comprometta la leggibilità del documento, ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d'impresa:

- **costituendo:** la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- **costituito:** la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Al termine di tale processo il sistema genererà una pec di avvenuto esito positivo di caricamento.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione" allegato ai documenti di gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: dal concorrente che partecipa in forma singola; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla - mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora - costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; nel caso di aggregazioni di retisti: -



- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia informatica della procura, resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sottoscritta digitalmente. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La **domanda di partecipazione "Modello 1"** deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio **@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico, ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad



una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara: le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei - tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre - anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni - antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;



4. il DGUE dell'ausiliaria;

5. Modelli per le verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento premiale è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) la percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della percentuale di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione della percentuale in caso di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) la percentuale di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]: a.1. di avere inserito nel FVOE 2.0 la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE 2.0; *(o, in alternativa)* a.2. di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...;
 - d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *(o, in alternativa)*
 - f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE 2.0 idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *(o, in alternativa)*



- g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE 2.0 idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'**Offerta Tecnica** nella apposita sezione della *PAD* a pena di inammissibilità dell'offerta. L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Documento di Indirizzo alla Progettazione e nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d'Appalto posti a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 del Codice e all'Allegato II.5. La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Documento di Indirizzo alla Progettazione posto a base di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del principio di equivalenza.

Trattandosi di accordo quadro di appalto integrato posto a base di gara sul Documento di Indirizzo alla Progettazione, in pendenza della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, **l'offerta tecnica ha carattere metodologico e organizzativo**. Le proposte formulate in sede di offerta tecnica sono vincolanti per l'aggiudicatario e devono essere recepite nel progetto esecutivo e nel contratto applicativo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, e non possono in alcun modo contrastare con il progetto di fattibilità tecnica ed economica che sarà approvato dalla Stazione Appaltante.

L'offerta è firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elaborati:

- A. Relazione sulla qualità della proposta tecnica e costruttiva, costituita da max 8 (otto) facciate in formato A4, carattere non inferiore a 11 punti, riferita ai sub-criteri A.1 e A.2 di cui al paragrafo 18.1;
- B. Relazione sull'esecuzione e sull'organizzazione dei lavori, con riguardo alla logistica di cantiere, alla gestione delle interferenze e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, costituita da max 8 (otto) facciate in formato A4, carattere non inferiore a 11 punti, riferita ai sub-criteri B.1, B.2 e B.3 di cui al paragrafo 18.1;
- C. Relazione sulle misure di sicurezza aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime degli artt. 32 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione e ai minimi di legge, costituita da max 6 (sei) facciate in formato A4, carattere non inferiore a 11 punti, riferita ai sub-criteri C.1 e C.2 di cui al paragrafo 18.1;
- D. Relazione sulla sostenibilità ambientale e sui criteri ambientali minimi, costituita da max 8 (otto) facciate in formato A4, carattere non inferiore a 11 punti, riferita al sub-criterio D.1 di cui al paragrafo 18.1;



- E. Scheda delle proposte a valutazione tabellare, redatta in forma libera, nella quale il concorrente indica in modo univoco, per ciascun sub-criterio contrassegnato nella colonna «T» della tabella di cui al paragrafo 18.1, la fattispecie offerta o il valore offerto;
- F. Elaborati grafici in numero massimo di 5 (cinque) tavole in formato A3, a illustrazione delle soluzioni proposte.

Le pagine e le tavole eccedenti i limiti sopra indicati non sono prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice. Non concorrono al computo delle facciate la copertina, l'indice e le eventuali schede tecniche di prodotto allegate.

Per i sub-criteri contrassegnati nella colonna «T» della tabella di cui al paragrafo 18.1, fa fede esclusivamente quanto dichiarato nella scheda di cui alla precedente lettera E. In caso di difformità tra la scheda e le relazioni prevale la scheda; in caso di mancata o non univoca indicazione non è attribuito alcun punteggio per il sub-criterio, senza che ciò comporti esclusione.

L'Operatore Economico dovrà esplicitare con chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ma esaustiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale non è tenuta a desumere elementi non espressamente dichiarati.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 14.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'**Offerta Economica** nella apposita sezione della *PAD*.

L'offerta economica predisposta attraverso il **Modello generato dalla PAD**, firmato con le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. la misura della percentuale di ribasso offerta, sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, pari a € 3.825.378,64, oltre IVA. Il ribasso si applica in modo uniforme a tutti i prezzi unitari posti a base della contabilizzazione a misura e alla quota del 35% dell'onorario per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

2. la stima dei costi interni della sicurezza "cd. aziendali", per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

3. Indicazione della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico, nella formulazione del ribasso, dovrà tener conto dell'incidenza dei costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali.

In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale, qualunque sia il valore della quarta. Tutti i calcoli per la



determinazione della soglia di anomalia verranno presi in considerazione fino alla terza cifra decimale, qualunque sia il valore della quarta.

Il concorrente allega obbligatoriamente all'offerta economica la documentazione a comprova della congruità dell'offerta, con particolare riguardo alle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ai costi della manodopera e al corrispettivo della progettazione esecutiva. La documentazione è valutata ai sensi del successivo paragrafo 23.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, criterio la cui adozione è comunque obbligatoria ai sensi del comma 2, lettera e), del medesimo articolo, trattandosi di appalto avente ad oggetto congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base della valutazione svolta da apposita Commissione Giudicatrice, all'esito della quale scaturirà la graduatoria di merito.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica	80/100
Offerta Economica	20/100
totale	100/100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - ASPETTO QUALITATIVO (MAX PUNTI 80/100)

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'Offerta Tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T
----	------------------------	-----------	----------------------------	---	---



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T
A	Qualità della proposta tecnica e costruttiva	20	A.1 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte le soluzioni costruttive e di protezione finalizzate alla durabilità delle strutture, delle carpenterie e delle finiture in ambiente costiero ad elevata aggressività salina , con indicazione delle classi di esposizione assunte, dei copriferro, dei trattamenti protettivi e delle caratteristiche dei serramenti e degli elementi metallici esposti.	10	
			A.2 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte le soluzioni di involucro e impiantistiche finalizzate al conseguimento dello standard di edificio a energia quasi zero (nZEB) e della classe energetica A4 , con indicazione del grado di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e della riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguita.	10	
B	Elementi qualificanti nell'esecuzione e organizzazione dei lavori - Organizzazione della logistica del cantiere, gestione delle interferenze e modalità di esecuzione delle lavorazioni	15	B.1 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte: Organizzazione della logistica e del cantiere: 1. L'impostazione layout del cantiere (recinzioni, accessi, viabilità interna ed esterna, aree di stoccaggio e movimentazione materiali); 2. Le dotazioni impiantistiche di cantiere e i presidi volti alla mitigazione dell'impatto ambientale (polveri, rumori, vibrazioni, gestione acque di dilavamento); 3. La pianificazione della sicurezza in fase esecutiva, con indicazione delle misure che il concorrente si impegna a recepire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in aggiunta alle prescrizioni minime degli artt. 32 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto e ai minimi di legge.	5	
			B.2 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte: Gestione delle interferenze: 1. L'analisi delle interferenze con la viabilità pubblica, con le reti tecnologiche esistenti e con le attività perimetrali o contermini all'area di intervento; 2. Le soluzioni operative e le procedure adottate per minimizzare i disagi e garantire la continuità d'uso delle infrastrutture adiacenti durante tutte le fasi dell'opera.	5	



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T
			B.3 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte: Modalità di esecuzione delle lavorazioni: - La sequenza logico-temporale delle macro-fasi realizzative e le metodologie operative proposte per le lavorazioni chiave (es. scavi, strutture, inviluppo, impianti); - L'organizzazione delle squadre di lavoro, dei mezzi e delle attrezzature ad alta tecnologia per il rispetto o la riduzione dei tempi di esecuzione; - Le procedure e i controlli interni di qualità sulle lavorazioni per assicurare la perfetta rispondenza dell'opera al progetto e alle normative vigenti.	5	
C	Modalità e procedure - Misure di sicurezza aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime degli artt. 32 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione e ai minimi di legge	15	C.1 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte: Misure operative e organizzative integrative: - Le procedure operative aggiuntive volte all'abbattimento dei rischi specifici del cantiere, con particolare riferimento ai lavori in quota, al rischio di investimento da mezzi in movimento e alla movimentazione dei carichi; - Le soluzioni organizzative per il miglioramento del coordinamento tra le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi e la Direzione dei Lavori/CSE; - I protocolli interni e le check-list operative per il controllo e il monitoraggio quotidiano delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.	10	
			C.2 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione dettagliata nella quale vengono descritte: Dotazioni tecnologiche e dispositivi per la sicurezza: - L'impiego di attrezzature, macchinari e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ad alte prestazioni o a tecnologia avanzata (es. sensori anticollisione, sistemi IoT di tracciamento o allarme, dispositivi di protezione con ergonomia avanzata); - L'installazione di apprestamenti e protezioni collettive integrative o con caratteristiche prestazionali superiori rispetto ai minimi di legge e alle prescrizioni minime degli artt. 32 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.	5	
D	Sostenibilità ambientale e criteri	18	D.1 - Il punteggio sarà attribuito dalla commissione sulla base di una relazione	15	



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T
	ambientali minimi (CAM)		dettagliata nella quale vengono descritte le misure di mitigazione ambientale e di economia circolare eccedenti i criteri ambientali minimi applicabili all'intervento, con riguardo alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, al contenimento dei consumi idrici ed energetici di cantiere e all'impiego di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale.		
			D.2 - Il concorrente dovrà indicare la percentuale in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione avviati a preparazione per il riutilizzo o a riciclo offerta in incremento rispetto alla percentuale minima prevista dai criteri ambientali minimi: - Incremento fino a 5 p.ti percentuali: Punti 1 - Incremento oltre 5 e fino a 10 p.ti percentuali: Punti 2 - Incremento oltre 10 p.ti percentuali: Punti 3		3
E	Prestazioni e garanzie migliorative	8	E.1 - Il concorrente dovrà indicare l'estensione della garanzia sulle opere realizzate e sulle forniture oltre il termine di legge, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante: - Estensione di 1 anno: Punti 1 - Estensione di 2 anni: Punti 2 - Estensione di 3 anni: Punti 4		4
			E.2 - Il concorrente dovrà indicare la durata della manutenzione ordinaria gratuita degli impianti successiva al collaudo che si impegna a prestare senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante: - Durata di 1 anno: Punti 1 - Durata di 2 anni: Punti 2 - Durata di 3 anni: Punti 4		4
F	Criteri premiali	4	F.1 - Possesso di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.		2
			F.2 - Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001		1
			F.3 - Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente		1
		80		65	15

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Le prescrizioni della Parte Seconda del Capitolato Speciale d'Appalto e i requisiti tecnici e prestazionali del Documento di Indirizzo alla Progettazione costituiscono il livello minimo



obbligatorio della prestazione. Le proposte formulate in sede di offerta tecnica sono valutate in quanto migliorative rispetto a tale livello; le proposte che si limitino a riprodurre prescrizioni già obbligatorie non danno luogo ad attribuzione di punteggio. Le proposte migliorative accettate prevalgono sulle corrispondenti prescrizioni e sono contrattualmente vincolanti ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto; l'aggiudicatario è tenuto a recepirle nel progetto esecutivo e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di tipo "discrezionale". In particolare, agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio "discrezionale", i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2 con la seguente gradualità:

insufficiente	0,00
sufficiente	da 0,01 a 0,20
discreto	da 0,21 a 0,40
buono	da 0,41 a 0,60
distinto	da 0,61 a 0,80
ottimo	da 0,81 a 1,00

Si precisa che per ogni descrittore è fissato un valore. Ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuiti. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

Una volta che ciascun Commissario discrezionalmente ha provveduto all'assegnazione del proprio coefficiente di valutazione (*con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali, secondo la gradualità sopra riportata*), viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti (P_i), divisa tale media per il valore massimo (P_{max}), assegnando 1 al più elevato valore medio dei coefficienti secondo ciascun elemento o sub elemento di valutazione, mentre alle altre offerte un coefficiente definitivo proporzionalmente decrescente (*il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla 2^a cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque*), mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$: coefficiente definitivo di assegnazione al singolo concorrente (a) relativo a ciascun elemento (i);

P_i : è la media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l'elemento;

P_{max} : è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l'elemento.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.



Le fattispecie previste per ciascun sub-criterio tabellare sono tra loro alternative e non cumulabili; in caso di offerta di più fattispecie è attribuito il punteggio corrispondente alla sola fattispecie più favorevole al concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione opera esclusivamente sulle componenti a valutazione discrezionale: i punteggi tabellari, essendo fissi e predefiniti, non sono riparametrati.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'Offerta Economica (max punti 20/100), il coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula non lineare di tipo esponenziale, con esponente α inferiore a 1:

$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$, con $\alpha = 0,2$

Il punteggio economico è quindi calcolato come segue:

$P_i = V_i \times P_{max}$

dove:

P_i = punteggio economico da attribuire al concorrente i -esimo;

P_{max} = punteggio massimo previsto per l'offerta economica, pari a 20;

V_i = coefficiente, variabile da 0 a 1, attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo; R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto tra tutti i concorrenti in gara; α = esponente di ponderazione, pari a 0,2;

Il coefficiente e il punteggio così ottenuti sono presi in considerazione fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula generale:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$, con n pari a 7, numero dei criteri di valutazione (i sei criteri dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 e l'offerta economica di cui al paragrafo 18.3)



Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene **riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il **criterio** il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai soli criteri, o alle sole componenti di criterio, a valutazione discrezionale, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo; i punteggi tabellari non sono riparametrati.

La sommatoria dei punteggi conseguiti per ogni singolo "Criterio" determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

N.B.: Ai fini della verifica di anomalia la CUC Agrorinasce farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima dell'esito della cd. riparametrizzazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'**art. 93 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.**, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di Commissari (*non superiore a n. 5*), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice dei Contratti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti ove non sia intervenuta anche nella fase relativa all'apertura delle offerte Amministrative, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il R.U.P., ove lo ritenga opportuno, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **15 del mese di ottobre 2026, alle ore 09:30**.

I concorrenti potranno partecipare alla procedura in maniera virtuale, mezzo attraverso il quale in corso di gara potranno formulare osservazioni e/o riserve da ascrivere al verbale, e a tal fine dovranno inviare apposita richiesta di link di partecipazione, allegando eventualmente apposita delega, **almeno 30 minuti** prima della data prevista per l'inizio delle operazioni di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la *PAD*.



Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la *PAD* almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

La *PAD* consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame: della Documentazione Amministrativa; delle Offerte Tecniche; delle Offerte Economiche.

La *PAD* garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto di quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1763 del 22.09.2026, emessa dal Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP. del Comune di Giugliano in Campania, e ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., **si procede all'inversione procedimentale**, esaminando le offerte prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

21. PRIMA SEDUTA E VERIFICHE PRELIMINARI

Nella prima seduta il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4, del Codice, in uno al Seggio di gara appositamente istituito o la Commissione giudicatrice appositamente nominata, accede alla piattaforma digitale di e-procurement. In applicazione dell'inversione procedimentale di cui al paragrafo 20, la documentazione amministrativa non è esaminata in questa fase e resta acquisita agli atti della procedura: la relativa verifica è svolta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, nei soli confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta, secondo il paragrafo 24. In questa seduta il Seggio di gara procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.
- c) redigere apposito verbale.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la *PAD* ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Se non si è ricorso al soccorso istruttorio, nella medesima seduta di cui al paragrafo 21, la Commissione giudicatrice, laddove già individuata, supportata dal seggio di gara, procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla *PAD*.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:



- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle Offerte Economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della CUC Agorinasce, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Posto che a differenza del D.Lgs. 50/2016, il nuovo Codice dei contratti pubblici non prevede soglie di valutazione ex ante di anomalia, delegando il tutto alla discrezionalità della stazione appaltante, e posto che non è ammissibile introdurre elementi discriminatori,



nell'ambito di questa procedura, al fine di individuare le offerte sospette di anomalia da sottoporre a verifica, saranno individuate in applicazione di un criterio esclusivamente matematico, di sicura imparzialità. **In particolare, l'offerta per la quale la stazione appaltante instaurerà il contraddittorio per la verifica della relativa congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, è l'offerta dell'operatore economico che, all'esito della valutazione della offerta tecnica e della offerta economica-temporale, abbia conseguito, prima della riparametrazione, un punteggio sia relativo al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ove il subprocedimento si renda necessario, la Stazione Appaltante assegna al concorrente per la presentazione delle spiegazioni un termine di dieci giorni, entro il limite massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Codice.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRIMO CLASSIFICATO

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4, del Codice, in uno al Seggio di gara appositamente istituito o la Commissione giudicatrice appositamente nominata procede in **relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta** a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e si riserva, in ogni caso, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE 2.0. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.



Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettere b) e d), e dell'art. 55, comma 2, del Codice, il termine dilatorio non si applica agli appalti basati su un accordo quadro né ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. L'accordo quadro è pertanto stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva dell'accordo quadro di cui al paragrafo 10-bis. Prima della stipulazione di ciascun contratto applicativo presenta la garanzia definitiva del contratto applicativo e, nei termini ivi indicati, le coperture assicurative previste dal medesimo paragrafo 10-bis.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, lavori/servizi e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice dei Contratti.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante le modalità individuate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti, ovvero in modalità elettronica nella forma della scrittura privata sottoscritta con firma digitale. Trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia



del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa CUC Agorinascce e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante <https://trasparenza.agrorinascce.org/>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita all'interno della PAD sezione "Documentazione di gara" >



“Documentazione pubblica”, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 90 co. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e smi.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita all’interno della PAD sezione “Reportistica” nella quale è reso disponibile un report denominato “Pubblicazione documenti per accesso agli atti”.

Il report viene reso accessibile contestualmente con la pubblicazione della graduatoria, una volta che la procedura viene aggiudicata definitivamente.

All’interno del report sono visibili gli operatori economici primi 5 in graduatoria e in corrispondenza dei documenti sarà possibile:

1. prendere visione del documento originale (non oscurato) tramite il pulsante posto sotto la colonna Documento;
2. prendere visione del documento oscurato tramite il pulsante posto sotto la colonna Documento oscurato;

Quando la stazione appaltante attiva il rilascio dei documenti con l’apposito comando, la piattaforma rende disponibile la documentazione dell’aggiudicatario a tutti i fornitori partecipanti non esclusi e la documentazione dei primi 5 in graduatoria risulta essere reciprocamente visibile.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell’acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L’accesso è consentito all’interno della PAD raggiungibile dall’interno della scheda di gara nell’apposito step denominato “Accesso agli atti”, nella quale è possibile avanzare richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l’oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli.



30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali riguardanti persone fisiche (Regolamento UE 2016/679 - di seguito GDPR - e D.Lgs. 196/03 e s.m.i.), Agrorinasce, in qualità di centrale di committenza e Titolare del trattamento per la fase di affidamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente gara di appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. Detti trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e sicurezza.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP).

Il Titolare del trattamento è la CUC Agrorinasce – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio s.c.r.l. – con sede legale in Via Vaticale S. Maria la Fossa – Loc. Ferrandelle 81050 S. Maria la Fossa (CE) - (e-mail: cuc@agrorinasce.org PEC: cuc.agrorinasce@pec.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo via Roma c/o Casa Comunale 81036 San Cipriano d'Aversa (CE), e-mail: privacy@agrorinasce.org. **Finalità e basi giuridiche del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'espletamento delle attività connesse alla presente procedura di affidamento (acquisizione e valutazione delle domande, comunicazioni, gestione delle graduatorie, etc.), nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Detti dati sono, quindi, trattati per la stipula ed esecuzione del contratto e di misure precontrattuali, per adempiere ad obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del trattamento e per esercitare o difendere un diritto in caso di contestazioni o controversie giudiziarie. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è imprescindibile ai fini della partecipazione alla procedura di gara, nonché, in caso di aggiudicazione, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Tipologia di dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui al punto precedente, quali a titolo non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone preposte al procedimento, mediante strumenti e mezzi, sia cartacei che informatici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Non è prevista l'adozione di processi decisionali automatizzati.



Comunicazione, diffusione e trasferimenti dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: autorità nazionale anticorruzione, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati personali può essere effettuata sul sito web della CUC, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il Titolare non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare conserva i dati personali in conformità alle disposizioni vigenti e in ogni caso per almeno cinque anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. In relazione all'aggiudicatario i dati saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale; in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L'istanza può essere presentata al Titolare scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati del medesimo Titolare del trattamento tramite gli indirizzi individuati nel primo punto della presente informativa. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR)

L'Amministratore Delegato di
Agrorinasce S.c.r.l.
dott. Giovanni Allucci

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa
C.U.C. Agrorinasce S.c.r.l.
dott. Fabrizio Bortone